

***Sentenza n. 151 del 2005 (Contributo per acquisto o noleggio del decoder)***

E' legittimo il contributo previsto dalla legge finanziaria 2004 per l'acquisto o il noleggio del "decoder" per la ricezione dei segnali televisivi in tecnica digitale terrestre. Lo ha deciso la Corte costituzionale con la sentenza n. 151 del 2005 con cui ha respinto, giudicandolo in parte inammissibile ed in parte infondato, il ricorso proposto dalla Regione Emilia-Romagna nei confronti dell' articolo 4, commi da 1 a 6, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004), in riferimento all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione.

La disposizione censurata prevede un contributo, per l'anno 2004, di 150 euro per ogni utente che, in regola con l'abbonamento, acquisti o noleggi un "decoder" per la ricezione dei segnali televisivi in tecnica digitale terrestre, fissando il limite di spesa in 110 milioni di euro (comma 1).

Il comma 2 prevede un contributo di 75 euro, nel limite di 30 milioni di euro, a favore di chi acquista, noleggia o detiene in comodato un apparecchio per la trasmissione o la ricezione a larga banda dei dati via internet, limitandosi il successivo terzo comma ad indicare le modalità di attribuzione di tale contributo.

Il comma 4 demanda ad un decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con quello dell'economia e delle finanze, la definizione di criteri e modalità di attribuzione dei contributi di cui ai commi 1 e 2.

Il comma 5 incrementa, a partire dal 2004, di 27 milioni di euro il finanziamento, originariamente previsto dall'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323 (Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva), convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 1993, n. 422, a favore dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica locale e nazionale, successivamente più volte aumentato.

Il comma 6, infine, prevede un'estensione del beneficio previsto dall'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416 (Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria), a favore delle imprese editrici, applicando la riduzione del 50% delle tariffe telefoniche fatturate a tali imprese anche nel caso di utilizzo delle linee telefoniche con strumenti informatici.

La ricorrente sostiene l'illegittimità dell'intervento finanziario diretto dello Stato per violazione dell'articolo 117, terzo e sesto comma, della Costituzione. Le suddette disposizioni, infatti, in quanto finalizzate a promuovere l'acquisto, da parte dei privati,

degli strumenti di accesso alle nuove tecnologie della comunicazione radiotelevisiva, sarebbero riconducibili alle materie dell'innovazione tecnologica e dell'ordinamento della comunicazione, entrambe assegnate alla potestà concorrente, nelle quali allo Stato spetta la sola legislazione di principio. Inquadrate nell'ambito della potestà legislativa concorrente, le norme impugnate sarebbero illegittime perché contengono disposizioni di dettaglio, dispongono finanziamenti diretti senza il previo coinvolgimento delle Regioni ed assegnano al Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'esercizio di poteri regolamentari in ordine alla definizione dei criteri e delle modalità di attribuzione dei contributi.

Di diverso avviso è la Consulta, per la quale lo scopo delle norme impugnate è quello di favorire la diffusione della tecnica digitale terrestre di trasmissione televisiva, quale strumento di attuazione del principio del pluralismo informativo esterno che rappresenta uno degli imperativi ineludibili emergenti dalla giurisprudenza costituzionale in materia di emittenza televisiva. Le norme in questione, di conseguenza, ineriscono ad una pluralità di materie e di interessi, quali la tutela della concorrenza, lo sviluppo tecnologico, la tutela del pluralismo dell'informazione, appartenenti alla competenza legislativa esclusiva o concorrente dello Stato, senza però che nessuna di esse possa dirsi prevalente così da attrarre l'intera disciplina.

In quanto strumento del pluralismo informativo, l'accesso al digitale terrestre deve essere garantito in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale, attraverso l'erogazione di contributi statali che ne incentivino l'acquisto, e la fissazione, con regolamento ministeriale, dei relativi criteri e modalità di attribuzione. Per la Corte, infatti, *l'assunzione diretta di una funzione amministrativa da parte dello Stato, nella forma dell'erogazione di un contributo economico in favore degli utenti, previa adozione di un regolamento che stabilisca criteri e modalità di attribuzione di tale contributo, appare nella specie giustificata – alla stregua del principio di sussidiarietà sancito dall'art. 118, primo comma, della Costituzione – da una evidente esigenza di esercizio unitario della funzione stessa, non potendo un siffatto intervento a sostegno del pluralismo informativo non essere uniforme sull'intero territorio nazionale* (Ibidem).

Dott. ssa Paola Garro